

Legge regionale 03 marzo 2003, n.15

Modifiche all' articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

ARTICOLO 1

(Modifiche all' articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica))

1. Il comma 3 dell' articolo 18 legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), così come modificato dall' articolo 8, comma 3, della legge regionale 19 novembre 2001, n. 58, è sostituito dal seguente:

" 3. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale approva la graduatoria degli idonei, provvede all' interpello e, successivamente alla accettazione di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (Regolamento per l' esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico), provvede all' assegnazione delle sedi messe a concorso. Le sedi bandite nel concorso stesso eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l' ordine di graduatoria agli altri candidati che non siano già assegnatari. Le graduatorie dei concorsi per sedi farmaceutiche e farmacie succursali hanno una validità di tre anni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione delle graduatorie medesime. Il dirigente del competente ufficio della Giunta regionale comunica i risultati della procedura concorsuale ai Sindaci ed alle Aziende USL interessati."

Art.2

(Norma sulla validità delle disposizioni dell' articolo 1)

1. Le disposizioni di cui all' articolo 1 hanno validità per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della revisione della materia disciplinata dalla LR 16/2000.